



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 23

Roma, 27 dicembre 2018

Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 23 – I Reparto – Recadd – **Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 320 allievi vicebrigadieri al 23° corso, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del Corpo.**

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “*Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza*” e, in particolare,

l'articolo 19, comma 1, che prevede che i vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza siano trattati, annualmente, per una percentuale non superiore al 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti in servizio permanente e per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale

del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera b), della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 383294, datata 27 dicembre 2018, con la quale, per l'anno 2018, viene fissata nella misura del 40% la percentuale dei posti da destinare al personale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

RITENUTO di dover riservare dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti messi a concorso

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera b), della determinazione n. 383294/2018, citata nelle premesse, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso erogato dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di n. 320 allievi vicebrigadieri, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo, di cui:
 - a) n. 296 del contingente ordinario;
 - b) n. 24 del contingente di mare.
2. Dei n. 296 posti a concorso per il contingente ordinario n. 3 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore.
3. I candidati che, nel periodo di effettuazione della prova scritta di cui all'articolo 9, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e fermi restando i criteri anche valutativi di cui alla presente procedura di selezione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Al concorso non sono ammessi gli appuntati scelti che, nello stesso anno, hanno partecipato al concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
5. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla contenente domande volte ad accertare le conoscenze:
 - 1) orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana;
 - 2) di cultura giuridica e tecnico-professionale;
 - b) la valutazione dei titoli.

Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari" in servizio permanente, che:
 - a) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
 - 2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna. Ai fini del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;
 - c) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - d) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - e) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - f) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - g) non siano, comunque, già stati rinviati d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.
3. I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di svolgimento della prova scritta.

Art. 3 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) assegnata dal Corpo, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento della prova scritta, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, a mezzo della propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsosovrintendentiesami@pec.gdf.it* entro il termine di cui al comma 1.
6. I concorrenti che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza e di grado intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsosovrintendentiesami@pec.gdf.it*.

Art. 4
Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
 - c) Reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
 - f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - g) di non essere sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - i) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - j) di non essere, comunque, già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
 - k) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 9, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica del calendario di svolgimento della stessa e dei relativi esiti, dell'articolo 13, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 14, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - l) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - m) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - n) di avere eventualmente in corso procedure per il passaggio di contingente;
 - o) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 18.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
 - a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
 - b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento, se previsto;
 - c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;
 - d) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsosovrintendentiasami@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - e) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
 - f) siano state presentate, nel medesimo anno, anche per il concorso per allievi vicebrigadieri riservato agli appuntati scelti.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti, da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6

Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1;
 - b) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.

2. I Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante:
 - 1) sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - 2) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
 - 3) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente;
 - c) eventuali trasferimenti verificatisi durante l'*iter* concorsuale.

Art. 7

Nomina Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione della prova d'esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.Tale Sottocommissione:
 - (1) per la valutazione della prova di esame è integrata da un rappresentante del ruolo sovrintendenti;
 - (2) può avvalersi, durante lo svolgimento della prova di esame, dell'ausilio di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della Commissione.
4. Ciascuna Sottocommissione di cui al comma 1, prima dello svolgimento della fase concorsuale di competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
5. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 8

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9

Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), costituito:
 - a) per il 30% da domande dirette ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
 - b) per la restante parte da test tesi a verificare il grado di preparazione giuridica e tecnico-professionale.
2. La prova scritta si svolgerà a partire dall'11 febbraio 2019 presso la sede e secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.

La sede, il citato calendario, nonché le modalità di presentazione per lo svolgimento della prova, saranno resi noti a partire dal 31 gennaio 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" e sulla rete *intranet* del Corpo.
3. Quanto indicato al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
 - a) idoneo documento di riconoscimento;
 - b) una penna biro a inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

8. La medesima Sottocommissione di cui al comma 7 attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.
9. Sono dichiarati idonei i candidati classificatisi nei primi 888 posti del contingente ordinario e 72 di quello di mare, compresi tutti i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi, rispettivamente, al 888° e al 72° posto delle rispettive graduatorie inerenti alla prova scritta.

I restanti candidati sono giudicati non idonei. Sono, comunque, dichiarati non idonei i concorrenti che conseguono un punteggio inferiore a dieci ventesimi.

10. I candidati dichiarati non idonei, ai sensi del comma 9, sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova scritta, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" e sulla rete *intranet* del Corpo.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 10

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 11

Mancata presentazione alla prova scritta

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di cui all'articolo 9, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento della prova di cui al comma 1, il Presidente della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), ha facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento della stessa. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsosovrintendentiesami@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

Art. 12

Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 13, le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del Comandante Generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:
 - a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10* norme di attuazione del “*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza*”);
 - e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 13

Valutazione titoli

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), procederà alla valutazione dei titoli nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 9, attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di 10 punti determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 2.
2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsosovrintendentiesami@pec.gdf.it* entro il 1° giugno 2019, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo o della preferenza ovvero presentati oltre la data del 1° giugno 2019.

Art. 14 **Graduatorie finali di merito**

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti e per i posti riservati ai bilinguisti, sono redatte dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui all'articolo 9.
3. Le graduatorie sono formate dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta da ciascun aspirante e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
4. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della Guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. Nel caso in cui i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2, non vengano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi saranno attribuiti ai candidati iscritti nella graduatoria del contingente ordinario.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti uno o più posti a concorso, le unità disponibili sono:
 - a) devolute in aumento a quelle previste per l'altro contingente;
 - b) laddove così non ricoperte, destinate alla procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conferendole in aumento al medesimo contingente.
8. Gli eventuali posti rivenienti dal concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 indetto nel medesimo anno solare, sono devoluti:
 - a) in favore dello stesso contingente di provenienza;
 - b) laddove così non ricoperti, in aumento a quelli previsti per l'altro contingente.
9. Le graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 9, comma 12.

Art. 15 **Ammissione al corso di formazione**

1. I concorrenti dichiarati vincitori, se in servizio permanente, sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. In deroga a quanto sopra e fermo restando il numero

complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.

3. Al termine del corso di cui al comma 1, che potrà essere erogato anche con modalità telematiche, si svolgeranno, secondo le modalità individuate dal Comando Generale della Guardia di Finanza, i previsti esami di idoneità.
4. La nomina a vicebrigadiere è determinata dall'ordine della graduatoria finale redatta al termine del corso con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine dei citati esami di idoneità.
5. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, possono essere dichiarati vincitori altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un quinto della durata del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Art. 16

Mancata frequentazione del corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente avviato alla frequenza del corso, è considerato rinunciario qualora non intraprenda la relativa attività formativa nei termini stabili con la determinazione di cui all'articolo 15, comma 1.
2. L'eventuale impossibilità, per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà dei vincitori di concorso, di intraprendere il corso nei termini di cui al comma 1, deve essere comunicata a mezzo casella di PEC all'indirizzo *aq0230000p@pec.gdf.it*, al massimo entro tre giorni dall'inizio dello stesso. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, valutata l'effettiva sussistenza dell'impedimento, stabilisce un'ulteriore data per l'inizio del corso.
3. La mancata frequenza o l'assenza dal corso secondo quanto stabilito con la richiamata determinazione di cui all'articolo 15, comma 1, sarà computata ai fini della proposta di rinvio d'autorità dall'attività addestrativa, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto di appartenenza.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 17

Trattamento economico

1. I concorrenti, per la partecipazione alla prova d'esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I militari dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 15, hanno, relativamente alla sola parte residenziale dell'attività addestrativa:
 - a) l'obbligo di accasermamento;

- b) diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 18

Assegnazione dei vicebrigadieri ai Reparti

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 15, le assegnazioni ai reparti di impiego dei neo vicebrigadieri sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti all'atto del termine del corso, che, ove possibile, sono contemperate con quelle dei discenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uso redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli.
- I concorrenti che hanno partecipato alla procedura per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, sono, comunque, destinati ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

Articolo 19

Sito *internet*, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 3 del presente bando di concorso.

Articolo 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali.

Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it; o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la finalità del trattamento consiste nella progressione di carriera mediante procedura di selezione riservata agli appartenenti al Corpo che trova la base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del Regolamento;
 - f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato Regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 27 dicembre 2018

**Determinazione n. 383324,
datata 27 dicembre 2018.**

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi

- f) non essere stato/a dichiarato/a, non idoneo/a all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato/a non idoneo/a al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
- g) non essere già stato/a rinviato/a d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
- h) aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 9, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica del calendario di svolgimento della stessa e dei relativi esiti, dell'articolo 13, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 14, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
- i) essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di formazione saranno determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 18 del bando;
- j) essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- k) essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO.

 SI NO

LUOGO

DATA

FIRMA ASPIRANTE (*)

(*) L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.

Allegato 2

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio (massimo conseguibile punti 10):

AREA CULTURALE (3 punti)

1) fino a un massimo di punti 3,000 per il titolo di studio posseduto, così distinti:

Tipologia titolo di studio universitario	discipline economico-giuridiche di cui all'allegato 3	altre classi di laurea
a) diploma di laurea <i>ex</i> articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti	punti 3,000	punti 1,500
b) diploma universitario <i>ex</i> articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F., nonché titoli equipollenti	punti 2,000	punti 1,000

Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado	
c) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico (solo per i concorrenti del contingente di mare)	punti 0,800
d) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, dagli istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi	punti 0,700
e) licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, nonché licenza di istituti d'arte	punti 0,400
f) licenza media inferiore ed equipollenti	punti 0,150

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli tra quelli elencati, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, purché rilasciato da Università/Istituto Statale o parificato riconosciuto dallo Stato, solo il titolo di studio più elevato e a cui è attribuito il punteggio più favorevole;

AREA PROFESSIONALE (7 punti)

2) fino a un massimo di punti 2,500 per le qualifiche conseguite. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

a) ECCELLENTE con apprezzamento e lode;	punti	0,065
b) ECCELLENTE con apprezzamento	punti	0,060
c) ECCELLENTE	punti	0,050
d) SUPERIORE ALLA MEDIA	punti	0,035

e) NELLA MEDIA	punti 0,010
f) INFERIORE ALLA MEDIA	meno punti 0,010
g) INSUFFICIENTE	meno punti 0,035

Non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base svolti nonché le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine di corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione, a eccezione di quella relativa alla frequenza del corso per il conseguimento della specializzazione da parte dei vincitori di concorso per allievo finanziere per il contingente di mare.

Per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata:

- tra quelli oggetto di valutazione;
- successivo o antecedente a un corso di formazione di base o agli eventuali corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione,

ancorché meno favorevole al concorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti a), b) e c), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo al primo e all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio.

Non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione.

Per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato.

In caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

rendimento elevato con apprezzamento e lode;	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento
rendimento elevato	ECCELLENTE
rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento normale	NELLA MEDIA
rendimento scarso	INFERIORE ALLA MEDIA
rendimento mediocre	INSUFFICIENTE

- 3) fino a un massimo di punti 0,500 per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi, per titoli ed esami, riservati agli appartenenti al Corpo indetti:

a) per allievi ufficiali del: (1) “ruolo speciale” ora “ruolo normale – comparto speciale”; (2) “ruolo aeronavale” ora “ruolo normale – comparto aeronavale”, per ogni singolo concorso:	punti 0,500
b) per ispettori: (1) ai sensi dell’articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; (2) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni; per ogni singolo concorso:	punti 0,250
c) per sovrintendenti, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, per ogni singolo concorso:	punti 0,100

- 4) per la rinuncia alla frequenza al corso di formazione da parte dei:

vincitori del concorso per l’ammissione al 22° corso allievi vicebrigadieri	meno punti 2,000
---	------------------

La richiamata decurtazione:

- a) è applicata nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione su Foglio d’Ordini del Corpo delle graduatorie finali di merito del predetto concorso da parte dei militari già dichiarati vincitori e a partire dal 5° giorno successivo alla notifica per i militari nominati vincitori per ripianare i posti resisi comunque disponibili;
- b) non è applicata:
- nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da sopravvenute gravi e documentate problematiche di natura sanitaria o riconducibili a cause di forza maggiore inerenti all’istante o a familiari conviventi;
 - nel caso di appartenenza agli Organi della rappresentanza militare, atteso che l’esito positivo del concorso e il successivo passaggio di categoria comporterebbero la decadenza dal mandato elettivo;
- 5) fino a un massimo di punti 2,500 per le eventuali onorificenze militari e ricompense:

a) Medaglia d’Oro al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti 1,000
b) Medaglia d’Argento al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	punti 0,800

c) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti	0,700
d) Croce o Medaglia d'Oro al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,650
e) Croce o Medaglia d'Argento al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,600
f) Croce o Medaglia di Bronzo al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,550
g) Croce al Valor Militare, Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13	punti	0,500
h) Attestato di pubblica Benemerenzza al Merito Civile rilasciato ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658	punti	0,400
i) Distintivo di mutilato in servizio	punti	0,500
l) Distintivo di ferito in servizio	punti	0,250
m) Encomio Solenne	punti	0,100
n) Encomio Semplice	punti	0,050
o) Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro	punti	0,020
p) Riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	punti	0,500

- 6) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti):

a) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti	0,400 meno punti 0,200
b) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,050
c) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,050
d) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti	0,050

e) disciplinare di corpo:	
- consegna di rigore, per ogni giorno comminato	meno punti 0,030
- consegna, per ogni giorno comminato	meno punti 0,020
- rimprovero, per ogni sanzione	meno punti 0,015

- 7) per i giudizi di non idoneità all'avanzamento riportati nel periodo antecedente all'ultimo biennio:

per ogni singolo giudizio	meno punti 0,080
---------------------------	------------------

- 8) fino a un massimo di punti 1,500:

- a) per il possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere, così distinti:

Categoria titolo	Possesso
Specializzazioni	punti 0,100
Qualificazioni	punti 0,080
Abilitazioni	punti 0,050

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce al possesso di specializzazioni, di qualificazioni e di abilitazioni, conseguite prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni il punteggio incrementale previsto per il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);

- b) per i seguenti risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione programmati dal Corpo relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:		Durata del corso non inferiore a:		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni
IV	Ottimo 16/20 o 9/10	0,100	0,075	0,050
	Molto buono 14/20 o 8/10	0,065	0,050	0,025
	Buono 12/20 o 7/10	0,035	0,025	0,015
	Sufficiente 10/20 o 6/10	0,020	0,015	0,010
V	Insufficiente 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,100	meno 0,075	meno 0,050

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di “sufficiente”. In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza*”.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

- c) per la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

a) possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) non inferiore a 8 e minore di 11	punti	0,100
b) possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 11 e minore di 14	punti	0,200
c) possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 14	punti	0,400

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente.

Solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, del bando, non viene attribuito punteggio per il possesso di livelli di certificazione SLEE nella lingua tedesca;

- d) per il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, (solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, del bando):

a) livello C1 (ex livello A)	punti	0,600
b) livello B2 (ex livello B)	punti	0,300

Qualora il candidato sia in possesso di più attestati di bilinguismo, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle succitate detrazioni, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione delle graduatorie finali di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.

TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.)	Eccellente con Apprezzamento e lode
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime)	Eccellente con Apprezzamento
OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza)	Eccellente
OTTIMO CON PUNTI 9	Superiore alla Media – Pieno e Sicuro
BUONO CON PUNTI 8	Superiore alla Media - Distinto
BUONO CON PUNTI 7	Nella Media
MEDIOCRE CON PUNTI 6 MEDIOCRE CON PUNTI 5	Inferiore alla media
CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0	Insufficiente

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
ENCOMIO SOLENNE	ENCOMIO SOLENNE
ENCOMIO	ENCOMIO SEMPLICE
LODE	ELOGIO
PREMI IN DENARO	PREMIO IN DENARO

3. Sanzioni:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)	RIMPROVERO
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi)	CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)	SOSPENSIONE DISCIPLINARE

ALLEGATO 3**CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE****Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007**

- LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- LM-16 - Classe delle lauree magistrali in finanza;
- LM-52 - Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;
- LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;
- LM-62 - Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
- LM-63 - Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-72 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;
- LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;
- LM-81 - Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-82 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
- LM-83 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-88 - Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 - Classe delle lauree magistrali in studi europei;
- LM/DC - Classe delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza;
- LM/SC - Classe delle lauree magistrali in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- LS-19 - Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- LS-22 - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- LS-60 - Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- LS-64 - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- LS-70 - Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- LS-71 - Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LS-80 - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- LS-84 - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- LS-88 - Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LS-89 - Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- LS-90 - Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- LS-91 - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;
- LS-99 - Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- LS-102 - Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- DS-S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;

Diplomi di laurea

Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti.

CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

- L-14 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- L-16 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-28 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione;
- L-33 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- L-36 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- L-41 - Classe delle lauree triennali in statistica.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- 02 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- 15 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 17 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 19 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione;
- 22 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 28 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- 35 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 37 - Classe delle lauree triennali in scienze statistiche.

Diplomi universitari

Banca e finanza, commercio estero, consulente del lavoro, economia applicata, economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, economia dell'ambiente, economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche, gestione delle imprese alimentari, gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, marketing e comunicazione di azienda, metodi quantitativi per l'economia, moneta e finanza, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, scienze assicurative, statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche, o equipollenti.